



PROCEDURA N°SEF0032F25

DECISIONE N°50/2025

DECISIONE DI REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE IN AUTOTUTELA

(ex art. 21-quinquies L. 241/90)

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 17 marzo 2025, Repertorio n. 18254, Raccolta n. 12941;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07 agosto 1990 n 241

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 8 del 16/01/2025 la struttura denominata *Incident & Problem Management* ha richiesto l'approvvigionamento del servizio Whatsapp Business Platform erogato da partner della società META (Whatsapp) per un importo massimo di € 60.000,00;
- che con trattativa diretta MePA assunta al numero 5060070 la Stazione Appaltante avviava la richiesta di preventivo e formalizzazione dell'offerta economica inviando agli operatori economici selezionati apposita richiesta di offerta tramite la piattaforma certificata di negoziazione. In merito a tanto il RUP, prima dell'avvio delle procedure informatizzate in piattaforma di negoziazione, ha rilasciato agli atti della stazione appaltante apposita relazione interna circa le modalità operative attuate per la selezione degli operatori da invitare, giusto atto ex prot. n. DG//0000131/25 del 31/01/2025;
- che entro i termini della scadenza fissati alle ore 12:00 del 18/02/2025, risultava pervenuta un'unica offerta da parte dell'operatore economico Commify Italia s.r.l.;
- che si è constatato che tutti i documenti amministrativi ed economici prodotti dall'operatore indicato in precedenza, risultavano compilati e regolarmente firmati digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza e, pertanto, le offerte venivano ammesse alle fasi di gara seguenti, nelle more delle successive verifiche e controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione;



- che il fornitore risultava in possesso dei requisiti di carattere generale a seguito delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante;
- che, all'esito delle attività svolte, il Direttore Approvvigionamenti e Logistica disponeva l'aggiudicazione, con provvedimento sottoscritto in data 04/03/2025, dell'affidamento avente ad oggetto il servizio Whatsapp Business Platform per la gestione completa della messaggistica istantanea per un importo pari a € 54.744,00 (oltre IVA) oltre le opzioni relative al quinto d'obbligo pari a € 10.948,80 (oltre IVA) oltre € 12.000 (oltre IVA) per modifiche in corso di esecuzione ai sensi dell'art 120 comma 1 lett. a del D.Lgs 36/2023 portando il valore complessivo massimo dell'affidamento ad € 77.692,80 (oltre IVA);
- che, per quanto di interesse, il Capitolato Tecnico prevedeva le seguenti tempistiche di realizzazione del servizio Whatsapp Business Platform e segnatamente: entro 15 gg lavorativi dalla stipula del contratto l'Appaltatore deve permettere la fruizione di tutti i servizi richiesti e che l'aggiudicatario con l'offerta presentata, ferma, valida e irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, ha contratto l'impegno incondizionato all'esecuzione del servizio medesimo nelle predette tempistiche.

TENUTO CONTO CHE

- a seguito della decisione di aggiudicazione del 04/03/2025, è pervenuta a mezzo pec, a questa stazione appaltante in data 27/03/2025, da parte della società Commify Italia s.r.l., la comunicazione recante l'impossibilità per la suddetta società, alla sottoscrizione del contratto per cause impreviste ed imprevedibili non imputabili alla medesima, in quanto impossibilitata all'esecuzione del servizio alle condizioni previste dal bando;
- che tale impossibilità è motivata per cause sopravvenute non imputabili a Commify Italia s.r.l., in quanto *"[...] Commify Italia S.r.l. ha appreso dalla casa madre, per le vie brevi, un mutamento sostanziale nei tempi di rilascio della nuova piattaforma tecnologica "Titan/Connect", sulla quale era stato pianificato l'intero progetto esecutivo correlato alla gara in oggetto e al relativo contratto. In sede di offerta, sulla base degli elementi disponibili e delle comunicazioni interne al gruppo, si era confidato nel rilascio della nuova piattaforma entro marzo 2025. Successivamente, il rilascio è stato posticipato a settembre 2025. Da ultimo, la scadenza è stata superata, e la controllante ha formalmente comunicato il 24 marzo 2025 che la disponibilità della piattaforma è posticipata a data attualmente indeterminata, con stime orientative che collocano il rilascio non prima del 2026 [...]"*
- che tale imprevisto, secondo quanto riportato nella medesima comunicazione, impedisce la sottoscrizione del contratto da parte della Società Commify Italia s.r.l., ovvero: *"Tale sopravvenienza, oggettivamente imprevedibile e non imputabile alla volontà della scrivente società, impedisce di fatto la sottoscrizione del contratto alle condizioni previste dal bando, che presuppongono la fornitura di strumenti tecnologici, con tempi non compatibili con la sopravvenuta situazione"*;



- che la revoca dell'aggiudicazione prima della stipula del contratto rientra nel potere di autotutela decisoria della Stazione Appaltante, finalizzato alla rimozione di un atto ad efficacia durevole a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico, in quanto la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico o un mutamento della situazione di fatto, imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, costituiscono presupposti legittimi per l'applicazione dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/90;
- che la dichiarata impossibilità della società aggiudicataria di eseguire il servizio alle condizioni originarie del bando integra un mutamento della situazione di fatto che rende inattuale l'interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto contrattuale con tale soggetto alle condizioni inizialmente stabilite;
- che il rifiuto dell'aggiudicatario di stipulare il contratto alle condizioni previste dalla *lex specialis*, come sembra configurarsi nel caso in esame, in cui l'impossibilità di esecuzione alle condizioni del bando equivale a una mancata accettazione delle stesse a fronte di una offerta presentata nel corso della procedura quale impegno fermo, valido, irrevocabile e incondizionabile per 180 giorni e ricomprensivo, altresì, il fatto del terzo ("*casa madre*") anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile;
- che, in ogni caso, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.
- che significativamente, una recente pronuncia del TAR Lazio (Sez. V, 19 gennaio 2024 n. 928) ritiene legittima la revoca dell'aggiudicazione motivata dal rifiuto dell'aggiudicatario di stipulare il contratto alle condizioni originarie;
- che pertanto, la revoca dell'aggiudicazione si configura come uno strumento legittimo per tutelare l'interesse pubblico a che il servizio venga eseguito secondo le modalità e i tempi definiti nella *lex specialis*;
- il sostanziale rifiuto di stipulare il contratto alle condizioni stabilite nella *lex specialis* poste alla base del confronto competitivo tra gli abilitati sul MePA giustifica pertanto la revoca dell'aggiudicazione per superiori motivi d'interesse pubblico, in quanto fonte di un pregiudizio economico e patrimoniale per la stazione appaltante.

Vista la presente proposta di revoca e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DISPONE

- ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990 la revoca della decisione di aggiudicazione del 04/03/2025 avente ad oggetto il servizio Whatsapp Business Platform per la gestione completa della messaggistica istantanea, nei confronti dell'aggiudicatario Commify Italia s.r.l. e conseguentemente di revocare il provvedimento di nomina a RUP del Sig. Vincenzo Filippone, ritenendo ancora in vigore la nomina prot. DG//0000129/25 del 31/01/2025 dell'Ing. Alessandro Marinangeli;



- di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari, ivi inclusa la segnalazione all'ANAC per la mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario, e la riserva nei confronti di Commify Italia s.r.l. di richiedere il risarcimento del danno causato e causando, anche in ordine all'esecuzione in danno per i maggiori costi sostenuti per il riaffidamento dell'appalto;
- di dichiarare deserta la procedura SEF0032F25 per il *Servizio Whatsapp Business Platform per la gestione completa della messaggistica istantanea* in quanto non presenti offerte valide;
- che il Vice Direttore Generale Governance e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica, in via disgiunta, sottoscrivano gli atti e le relative comunicazioni.

Il Direttore Approvvigionamenti e Logistica
Ing. Stefano Carosi